

LEGGE REGIONALE N°18 del 22 ott 2007

Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia nella Regione Basilicata.

...omissis...

ART.4 (Soggetti aventi diritto al finanziamento in via prioritaria)

1. Hanno diritto al finanziamento in via prioritaria, nei limiti dei contributi spettanti in base al decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, i soggetti individuati all'art.3, comma 2°, della legge 23 gennaio 1992, n.32.

2. A tal fine, ai proprietari sono equiparati:

- a) i soggetti individuati all'art.14 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76 anche in presenza di domanda di contributo presentata dal proprietario;
- b) i soggetti che occupavano l'immobile all'epoca del sisma e divenuti proprietari a seguito di riscatto o acquisto di immobili appartenenti ad enti ed istituti di gestione di case economiche e popolari;
- c) i soggetti legittimati a presentare domanda di contributo ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n.37 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) i soggetti che, nei comuni disastriati, abbiano acquistato l'immobile in data successiva agli eventi sismici, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. n.76/90;
- e) i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, ai quali l'immobile sia stato donato successivamente agli eventi sismici.

3. Sono considerate ammissibili le domande di contributo presentate entro il 30 giugno 1988 ed i relativi progetti entro il 31 marzo 1989.

4. Hanno, inoltre, titolo al finanziamento in via prioritaria, sulla base dei medesimi criteri fissati dalla legge 23 gennaio 1992, n.32 e dalla presente legge:

- a) i soggetti che abbiano presentato regolare istanza ai sensi dell'Ordinanza del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile 25 marzo 1987 n. 933/FPC/2° nei Comuni colpiti dal sisma del 21 marzo 1982;
- b) i soggetti aventi titolo su immobili ricadenti nei piani di cui all'art.34, comma 3°, lett. c), del decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, adottati nei Comuni disastriati e gravemente danneggiati entro il 30 giugno 1988, che abbiano presentato il progetto di recupero a seguito di diffida del Sindaco;
- c) i soggetti che abbiano delegato al Comune o ad altro ente pubblico la progettazione, l'esecuzione e la gestione dei lavori entro il termine stabilito dall'art. 12, comma 4 quater, del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito dalla legge 24 luglio 1984, n.363.

5. Nei casi indicati al precedente comma 4, lett. b) e c), il termine ultimo, rispettivamente per la diffida da parte del Sindaco e per la presentazione del progetto esecutivo, rimane fissato alla data di entrata in vigore della legge 23 gennaio 1992, n.32.

ART.5 (Ulteriori requisiti per accedere al finanziamento prioritario: Unicità dell'abitazione)

1. Le risorse finanziarie finalizzate alle esigenze abitative, di cui i comuni dispongono, sono utilizzate conformemente a quanto stabilito all'art.3, secondo comma, della legge 23 gennaio 1992, n.32 e successive delibere C.I.P.E. di attuazione.

2. A tal fine il requisito della unicità dell'abitazione va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare di fatto conviventi con il richiedente e non viene meno nel caso in cui il richiedente medesimo o i suoi familiari di fatto conviventi siano proprietari, comproprietari, titolari di diritti reali di godimento nel comune di residenza:

- a) di altra abitazione la cui superficie utile sia inferiore a 45 metri quadri o comunque inadeguata sotto il profilo igienico-sanitario;
- b) di altra abitazione, anch'essa danneggiata dagli eventi sismici, per la quale non siano stati concessi i contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n.219 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) di altra abitazione che risulti concessa in locazione o in comodato da epoca antecedente l'entrata in vigore della legge 23 gennaio 1992, n.32.

3. La concessione dei contributi in via prioritaria non è preclusa nelle seguenti fattispecie:

- a) l'aver beneficiato delle provvidenze disposte dall'Ordinanza del Commissario straordinario di Governo per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art.7 D.L.27 febbraio 1982, n.57, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 1982, n.187;
- b) l'aver beneficiato dei contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n.219 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge regionale 7 settembre 1981, n.37, dalla legge regionale 2 settembre 1983, n.32 e successive modificazioni ed integrazioni, per unità immobiliari aventi destinazione diversa da quella abitativa.

4. Il requisito della unicità dell'abitazione non viene meno nel caso in cui il richiedente, successivamente agli eventi sismici, abbia acquistato o costruito a sue spese altra abitazione per soddisfare le esigenze del proprio nucleo familiare.

ART.6 (Ulteriori requisiti per accedere al finanziamento prioritario: Residenza)

1. La concessione dei contributi in via prioritaria, conformemente a quanto stabilito dalla legge 23 gennaio 1992, n.32 e dalle delibere C.I.P.E. di attuazione della stessa, spettano ai soli soggetti residenti nell'abitazione danneggiata dagli eventi sismici.

2. A tal fine, il finanziamento prioritario compete, in primo luogo, a coloro i quali dimostrino che risiedevano con il proprio nucleo familiare nell'abitazione da epoca antecedente agli eventi sismici e che continuano a risiedervi alla data di formazione o di aggiornamento delle graduatorie.

3. In ordine successivo, il finanziamento prioritario può essere riconosciuto a coloro i quali risiedono nell'abitazione da epoca successiva agli eventi sismici e comunque antecedente alla data di entrata in vigore della legge 23 gennaio 1992, n.32 e continuano a risiedervi alla data di formazione o di aggiornamento delle graduatorie.

4. Il requisito di cui al presente articolo non viene meno nei seguenti casi:

- a) qualora il richiedente abbia dovuto abbandonare la propria abitazione per documentati motivi di salute;
- b) qualora il richiedente sia emigrato all'estero per ragioni di lavoro, purché risulti iscritto all'A.I.R.E.;
- c) qualora il richiedente abbia dovuto abbandonare la propria abitazione a seguito di ordinanza di sgombero intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge 23 gennaio 1992, n.32, ovvero per comprovate cause di forza maggiore intervenute anche successivamente a tale data.

ART.7 (Ulteriori requisiti per accedere al finanziamento prioritario: Danno)

1. La concessione dei contributi in via prioritaria, conformemente a quanto stabilito dalla legge 23 gennaio 1992, n.32 e dalle delibere C.I.P.E. di attuazione della stessa, spetta ai soli soggetti la cui abitazione sia stata danneggiata dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e dal marzo 1982.

2. A tal fine, il finanziamento prioritario compete, in primo luogo, a coloro i quali siano ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza dei predetti eventi sismici.

3. In ordine successivo, il finanziamento prioritario può essere riconosciuto a coloro i quali abbiano dovuto abbandonare la propria abitazione già danneggiata per effetto di ordinanza di sgombero emessa a seguito di altri eventi calamitosi verificatisi successivamente.

4. Il requisito di cui al presente articolo non viene meno nel caso in cui il richiedente abbia anticipato i fondi occorrenti per il ripristino della propria abitazione.

...omissis...